

# Rotary

## Distretto 2110



**XXXVI CONGRESSO DISTRETTUALE**

**Hotel Villa Diodoro - Taormina (ME)**

**20 - 22 Giugno 2014**



**Consigli pratici contro la VIOLENZA e il FEMMINICIDIO**

# FEMMINICIDIO

## Introduzione

Questa guida ha lo scopo di chiarire in modo semplice, quali sono i comportamenti corretti da adottare nel caso in cui si è vittima di molestie, di violenza fisica e/o sessuale.

Attraverso domande chiare che possono essere formulate dalle vittime, s'intende fornire suggerimenti ed informazioni utili per la tutela personale.

La necessità di salvaguardare maggiormente le vittime dei reati espressione di violenza di genere ed il "susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne" hanno imposto modifiche sia alle norme penali che sanzionano il reato, che alle norme processuali che disciplinano il processo.

Tali interventi legislativi, purtroppo, non sono il frutto di una teorica esigenza dottrina, ma scaturiscono da una situazione di fatto e sociale particolarmente allarmante.

La donna, infatti, continua ad essere vittima di fatti gravi che si consumano soprattutto all'interno delle mura domestiche e degli ambienti di lavoro e che, in molti casi, restano coperti da un'inaccettabile silenzio.

Tale allarme sociale ha portato all'emanazione del D.L. 14 Agosto 2013 n°93, convertito con L. n°119 del 15 Ottobre 2013, conosciuto come intervento normativo contro il così detto "femminicidio", ovvero ogni discriminazione e violenza rivolta contro le donne in quanto tali.

Esso è la violenza di genere in ogni sua forma, dalla molestia sessuale all'omicidio di donne.

Come rotariano ho ritenuto di intraprendere questa attività di servizio, con l'ausilio di mia moglie Elisa, a tutela dei diritti delle donne, per contribuire alla salvaguardia della loro integrità, al fine di contrastare ogni forma di discriminazione.

VIVERE IL ROTARY E/E' CAMBIARE VITE.

*Massimiliano Fabio  
Prefetto Distrettuale*

Ringrazio il Governatore Maurizio Triscari e l'Avv. Massimiliano Fabio per avermi dato l'occasione di contribuire al contrasto del così detto femminicidio.

Nella mia attività professionale, quale operatore delle Forze di Polizia, mi sono più volte imbattuto in donne vittime di reati causati dalla discriminazione di genere e molto spesso la non conoscenza dei strumenti normativi ha contribuito alla commissione degli stessi reati.

Ritengo che una migliore diffusione della normativa vigente e delle procedure di primo intervento siano uno strumento essenziale per la prevenzione di reati che hanno la loro origine anche in errati retaggi sociali.

Spero che il mio contributo possa essere strumento reale di prevenzione di crimini contro le donne.

*Calogero Todaro  
Sovrintendente della Polizia di Stato  
in servizio presso il Commissariato  
di P.S. di Sant'Agata di Militello*

Tra le attività distrettuali svolte nell'anno rotariano 2013-2014 nel D. 2110, particolare attenzione è stata posta ad un Forum sulle "Nuove Generazioni" svoltosi presso il Sicilia Outlet Village di Dittaino giorno 8 Marzo 2014.

La singolare coincidenza con la "Giornata Internazionale della Donna", ha fatto sì che i giovani Rotaractiani del Distretto, allestissero nella grande piazza antistante il luogo ove si svolgevano i lavori del forum, la mostra "Zapatos Rojos" contro la violenza di genere. Oltre i lavori previsti, è sembrato doveroso anche trattare il tema del femminicidio che in questi tempi assume aspetti di grande tragicità.

Il contributo dei Rotariani sull'argomento, oltre alle varie iniziative autonomamente svolte presso i Club, è consistito con l'esposizione – durante tutti i lavori – di un "posto occupato" come gesto concreto dedicato a tutte le donne vittime di violenza, e di un brillante intervento "pratico" curato dal Prefetto Distrettuale Avv. Massimiliano Fabio.

Mi fa particolare piacere offrire questo agile prontuario come civile forma di attenzione ad una problematica particolarmente attuale in questi giorni.

Maurizio Triscari  
Governatore Distrettuale.

## *Quali sono i reati contro le donne?*

Non esiste una definizione univoca dei reati contro le donne.

Una delle più accreditate ed esaustive è quella elaborata nella “Dichiarazione delle Nazioni Unite sulla eliminazione della violenza contro le donne” del 1993.

Essa è stata individuata come: *“qualunque atto di violenza in base al sesso o la minaccia di tali atti, che produca o possa produrre, danni o sofferenze fisiche, sessuali, o psicologiche, coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che privata delle donne”*.

Esistono, quindi, una molteplicità di reati che dipendono dalla discriminazioni di genere e che determinano conseguenze più o meno gravi, dall'omicidio alle minacce, nei confronti di chi le subisce.

La violenza contro le donne può manifestarsi in varie fasi della vita, addirittura prima della nascita, e trova la sua più deleteria espressione nello sfruttamento e nella costrizione alla prostituzione e nella così detta violenza domestica, che rappresenta oggi uno dei problemi più diffusi.

Essa può concretizzarsi ancor prima della nascita attraverso l'aborto selettivo per ragioni di sesso ed attraverso i danni e le lesioni subite dal feto a causa delle percosse poste in essere contro la madre, può proseguire nella prima infanzia con atti quali l'infanticidio femminile e le vessazioni fisiche, sessuali e psicologiche, contro le minori.

Può proseguire, ancora, nell'infanzia con le mutilazioni genitali femminili, il matrimonio precoce, le vessazioni fisiche, sessuali e psicologiche, con l'incesto e con la prostituzione e la pornografia infantile.

Nell'adolescenza e nell'età adulta la violenza contro le donne può manifestarsi nella così detta violenza nel corteggiamento, le cui espressioni più aggressive sono gli attacchi con l'acido e lo stupro, nel sesso legato a ragioni economiche, nelle vessazioni sessuali sul lavoro, nelle molestie sessuali, nella prostituzione e tratta delle donne, nella violenza domestica, nelle vessazioni psicologiche, negli atti persecutori, fino all'omicidio.

## *Che cos'è il femminicidio?*

Con questa guida, non possono certamente esaminarsi tutte le possibili figure delittuose legate alla violenza sulle donne ed al così detto femminicidio, ma si intende fornire consigli immediati e facilmente comprensibili, su come comportarsi nelle possibili situazioni più comuni.

Il termine femminicidio viene alla ribalta per indicare l'uccisione di una donna, ma nel tempo esso è divenuto il sinonimo necessario ed utile per descrivere ed individuare tutti i reati commessi contro la donna in quanto tale e scaturenti da un retaggio culturale e sociale di discriminazione di genere.

Una delle definizioni più appropriate è quella elaborata dal dizionario Devoto-Oli secondo cui esso è *“Qualsiasi forma di violenza esercitata sistematicamente sulle donne in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale, allo scopo di perpetuare la subordinazione e di annientare l'identità attraverso l'assoggettamento fisico o psicologico, fino alla schiavitù o alla morte”*.

In Italia, l'ultimo intervento rilevante in materia di violenza sulle donne ed il così detto femminicidio è stato il D.L. 14 Agosto 2013 n°93, convertito con L. n°119 del 15 Ottobre 2013, che ha inciso profondamente sulle norme procedurali, creando maggiori garanzie ed un ruolo attivo per le vittime.

## *Esiste una risposta unica per ogni atto di violenza di cui posso essere vittima?*

Non è possibile dare una risposta unica a situazioni che possono manifestarsi in maniera assai molteplice e diversa.

Attraverso l'esame delle risposte date alle ipotetiche domande contenute nella presente guida è possibile individuare il comportamento da adottare rispetto ai vari casi che si possono verificare.

E' opportuno esaminare attentamente le varie domande e le risposte per valutare il comportamento migliore da adottare.

**Il primo consiglio è quello di comprendere la reale situazione in cui ci si trova e la gravità delle condotte delle quali si può essere vittima.**

**Se non si ha consapevolezza di quanto sta accadendo è difficile riuscire a difendersi.**

*Cosa fare se la persona con cui intrattengo o ho intrattenuto una relazione sentimentale (marito, fidanzato ecc...) mi assilla con telefonate, pedinamenti, ovvero mi molesta per riprendere la relazione o per interromperne una nuova con un altro partner?*

- Verificare se i comportamenti:

- ✓ Durano nel tempo
  - ✓ Provocano un stato di ansia o di paura
  - ✓ Determinano il fondato timore per l'incolumità personale
  - ✓ Comportano il cambiamento delle abitudini di vita
- Recarsi presso un UFFICIO DI POLIZIA, al fine di esporre i fatti e PRESENTARE QUERELA - DENUNCIA O RICHIEDERE L'AMMONIMENTO del soggetto autore di tali comportamenti persecutori.

### *Che cos'è la QUERELA - DENUNCIA?*

Una persona offesa o danneggiata da reati chiede alle Forze di Polizia di sporgere querela al fine di ottenere la punizione del colpevole con le pene di legge e denuncia i fatti di cui è vittima.

La querela può essere presentata oralmente agli organi di Polizia Giudiziaria che ne redigeranno il relativo verbale, oppure può essere predisposta precedentemente per iscritto anche tramite il proprio legale, per poi essere presentata e ratificata davanti alla stessa autorità di Polizia.

Nella querela è opportuno che la vittima chieda di essere informata della eventuale richiesta di archiviazione del procedimento penale, al fine di conoscerne l'esito.

### *Qual è il termine entro il quale sporgere querela?*

La querela deve essere presentata entro 3 mesi dal fatto.

In alcuni casi eccezionali, quali la violenza sessuale e lo stalking, il termine è di 6 mesi.

### *Che cos'è l'AMMONIMENTO?*

È uno strumento amministrativo, non penale, il cui fine è quello di far cessare la condotta persecutoria e prevenire la commissione di reati, interrompendo una escalation di condotte che si susseguono nel tempo.

L'ammonimento ha il carattere di una diffida, ma se ne differenzia in quanto mentre la diffida è volta a prevenire il reato, esso interviene quando il reato è già configurato, ma prima della richiesta della querela.

Se il reo, nonostante l'ammonimento, continua la sua condotta e la vittima

lo riferisce alle Autorità competenti, questi verrà perseguito penalmente senza la necessità che la vittima presenti querela, cioè si procede d'ufficio.

### *Che cos'è la procedibilità d'ufficio?*

Quando la legge prevede la procedibilità d'ufficio, le indagini iniziano e procedono nei confronti del colpevole, anche in assenza di querela ed indipendentemente dalla volontà della vittima, trattandosi solitamente di fatti molto gravi che lo Stato ha interesse a punire in ogni caso.

### *Come posso capire quando i comportamenti subiti costituiscono condotte persecutorie (stalking)?*

Le condotte persecutorie consistono in atti illeciti (minacce, molestie, ingiurie ed altro) ripetuti nel tempo, che possono essere posti in essere non solo da chi ha intrattenuto una relazione sentimentale affettiva con la vittima, ma da chiunque pone in essere condotte persecutorie per diversi motivi.

Le condotte persecutorie vengono definite come: *"un insieme di condotte oppressive, sotto forma di minacce, molestie, atti lesivi continuati che inducono nella persona che le subisce un disagio psichico e fisico e un ragionevole senso di timore"*.

L'art. 612 bis c.p., salvo l'ipotesi in cui il fatto costituisca più grave reato, individua l'ipotesi di atti persecutori nelle **condotte reiterate di chi minaccia o molesta taluno in modo tale da provocare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero tale da ingenerare un fondato timore per la propria incolumità o di un prossimo congiunto o di persona legata da una relazione affettiva, ovvero tale da costringere ad alterare le abitudini di vita.**

Le pene sono:

- ✓ reclusione da 6 mesi a 4 anni
- ✓ La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità ovvero con armi, o da persona travisata.
- ✓ Il delitto è punito a querela della persona offesa.
- ✓ Il termine per la proposizione della querela è di 6 mesi.

### *Ho presentato una querela, ma intendo ritirarla. Posso farlo?*

La querela può essere ritirata e la relativa remissione deve essere accettata dalla persona querelata.

Ciò è possibile solo per i reati non procedibili d'ufficio e dipende dalla qualificazione che l'Autorità Giudiziaria darà ai fatti denunciati ed accertati. In alcuni casi più gravi (ipotesi di reati sessuali) la querela, una volta presentata, non è più remittibile.

### *Ho presentato querela, ma gli atti persecutori nei miei confronti continuano. Quali ulteriori misure a mia tutela possono essere adottate?*

Il Giudice può disporre:

- ✓ la custodia cautelare in carcere, gli arresti domiciliari, ovvero l'applicazione delle altre misure cautelari previste per legge nei confronti dell'autore del reato
- ✓ Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
- ✓ Il divieto di comunicare con la persona offesa, attraverso qualsiasi mezzo

### *E se esistono esigenze abitative?*

Il Giudice può determinare le modalità di convivenza in modo da tutelare la vittima e può imporre limitazioni all'autore del reato, quali l'allontanamento dalla casa ed altro.

### *Se sono stato vittima di aggressione fisica, cosa devo fare?*

E' opportuno ricorrere immediatamente alle cure mediche, a tutela dell'integrità fisica personale, presentandosi presso il locale Pronto Soccorso o altra struttura sanitaria più vicina, al fine di essere sottoposti alle cure necessarie.

Bisogna ricordarsi di dichiarare ai sanitari le reali cause delle lesioni subite.

Nel referto medico viene attestato il motivo dell'intervento sanitario e le condizioni di salute riscontrate.

In alcune circostanze il medico che redige il referto ne dà comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Immediatamente dopo presentarsi presso le forze di Polizia per denunciare i fatti e se possibile informare immediatamente il 112 e/o il 113 di quanto

accaduto, soprattutto nei casi in cui si teme per la propria incolumità.

### *Cosa devo fare per agevolare l'operato delle Forze di Polizia e dimostrare quanto avvenuto?*

- ✓ Esporre i fatti in maniera chiara e particolareggiata
- ✓ ricordare la successione degli eventi
- ✓ tenere un diario per riportare gli eventi più importanti
- ✓ conservare eventuali lettere o e-mail dal contenuto offensivo o intimidatorio
- ✓ documentare in ogni modo possibile, anche con l'indicazione di testimoni o di altre vittime, i fatti per i quali si sporge la querela-denuncia
- ✓ in caso di molestie telefoniche, registrare le chiamate (anche quelle mute)  
N.B.: è possibile registrare esclusivamente le conversazioni alle quali si è personalmente presenti.

### *Cosa devo fare nel caso di molestie telefoniche assillanti anche solo per mezzo di telefonate anonime?*

Se le molestie telefoniche diventano assillanti, si configura il reato di atti persecutori, in altri casi possono configurarsi reati meno gravi quali ingiuria, molestie telefoniche, minacce od altro.

In ogni caso è opportuno:

- ✓ annotare il giorno, l'ora ed il contenuto delle telefonate
- ✓ registrare le chiamate (anche quelle mute)
- ✓ non cancellare i dati (telefonate, sms, mms, ecc.) dalla memoria del telefono  
N.B.: Le forze dell'ordine possono risalire all'autore delle chiamate e dei messaggi mediante l'acquisizione e l'analisi dei tabulati telefonici.

### *Ho dei problemi gravi nel mio nucleo familiare. In quali casi si tratta di violenza domestica?*

La violenza domestica è costituita dagli atti illeciti compiuti dal partner intimo o da altri membri del nucleo familiare.

Le condotte illecite che solitamente possono essere compiute all'interno dei nuclei familiari, si concretizzano in vari modi, tra i quali:

- maltrattamenti fisici (calci, schiaffi, percosse in genere, accoltellamento,

strangolamento, bruciature, soffocamento, minacce con oggetti o armi, mutilazioni dei genitali femminili, omicidio)

- violenze sessuali (costrizione al rapporto sessuale tramite minacce e contro la propria volontà, con intimidazione o forza fisica, costrizione ad avere rapporti sessuali con altri soggetti)
- vessazioni e violenze economiche (rifiuto di concedere il denaro e di contribuire economicamente al soddisfacimento dei bisogni primari, diniego dell'accesso all'assistenza sanitaria, all'occupazione ed altro)
- vessazioni psicologiche (controllo morboso della vita del partner, anche attraverso limitazioni dell'autonomia personale, fino all'isolamento sociale, distruzione di oggetti cari, umiliazioni, anche pubbliche, minacce verbali, minaccia di allontanamento dei figli, giustificazione dei comportamenti lesivi ed altro)

*Cosa devo fare se mi rendo conto di essere vittima di violenza domestica?*

- porre in essere ogni atto per preservare la salute propria, quella dei minori e dei soggetti deboli all'interno del nucleo familiare
- ricorrere alle cure mediche
- dichiarare le reali cause delle lesioni e della malattia ai sanitari che predisporranno il relativo referto medico
- annotare e documentare nel migliore modo possibile quanto accaduto
- denunciare i fatti alle forze di Polizia
- chiedere al Giudice l'adozione di una misura protettiva (es: in caso di violenza domestica: l'allontanamento dell'autore dei maltrattamenti dalla casa familiare)
- Rivolgersi ai Centri Antiviolenza attivi sul territorio italiano
- Informare una persona di fiducia, per poterla chiamare in caso di bisogno
- Proteggere gli effetti personali (carta d'identità, bancomat, patente, ecc...) custodendoli al sicuro, anche in un luogo diverso dall'abitazione
- Spiegare ai figli come comportarsi in caso di necessità

In caso di decisione di abbandono dell'abitazione è opportuno preparare preventivamente con cura i propri bagagli e decidere con anticipo dove andare.

Se si abbandona l'abitazione insieme ai figli minori, è necessario comunicarlo con anticipo alle Forze di Polizia, al fine di evitare eventuali querele per sottrazione di minori.

Nell'ipotesi del verificarsi di reati procedibili d'ufficio quali l'omicidio o il tentato omicidio, il sequestro di persona, il maltrattamento continuato e le lesioni gravi, cioè guaribili in più di 20 giorni, i Medici, le Forze dell'Ordine e tutti gli altri incaricati di pubblico servizio (assistenti sociali, insegnanti, ecc...) sono obbligati a presentare denuncia anche se la vittima non vuole.

Cosa devo fare se subisco abusi, violenza fisica e/o sessuale?

- ✓ Recarsi presso un Pronto Soccorso o altra struttura sanitaria per essere sottoposti alle cure necessarie
- ✓ Chiedere il rilascio del REFERTO nel quale viene attestato il motivo dell'intervento sanitario e le condizioni di salute riscontrate
- ✓ Assicurarsi che nel referto si indicato "violenza per mano altrui" o altra idonea dicitura.  
In alcune circostanze il medico che redige il referto ne da comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Come sporgere una denuncia per minacce, ingiurie e diffamazione su FB, Twitter, YouTube, etc...?

- ✓ Annotare cronologicamente tutti i fatti
- ✓ Stampare e conservare tutti i dati (scritti, foto, video, ecc...)
- ✓ Sporgere querela-denuncia entro 3 mesi

Come riconosco se sono vittima di molestie sul posto di lavoro?

Il "Codice delle pari opportunità", definisce le molestie come "*quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo*" (art. 26 comma 1, D.L. n.198/2006);

Vengono definite molestie sessuali: "*Ogni comportamento di carattere sessuale o fondato sull'appartenenza di genere, che risulta indesiderato*

*ad una delle parti, e ne offende la sua dignità” (art. 26 comma 2, , D.L. n.198/2006).*

Le molestie possono consistere in comportamenti verbali e fisici che possono essere posti in essere in molteplici modi.

Esempi di molestie sono:

- ✓ commenti inopportuni sull'aspetto esteriore, sul comportamento e l'orientamento sessuale di colleghi e di collaboratori
- ✓ uso di materiale pornografico nei luoghi di lavoro
- ✓ ammiccamenti e contatti fisici indesiderati ed inopportuni
- ✓ richieste sessuali in cambio di vantaggi professionali o minacce di svantaggi

*Cosa devo fare se mi trovo in una situazione simile?*

- ✓ Chiarire che tali attenzioni non sono gradite e provocano disagio
- ✓ annotare cronologicamente tutti i fatti, con la descrizione di ogni singolo accadimento e con l'indicazione delle persone eventualmente presenti
- ✓ se si lavora in aziende o enti privati o pubblici, rivolgersi ai sindacati
- ✓ documentare in ogni modo i fatti di cui si è vittima, anche attraverso registrazioni, foto, video o altro
- ✓ Denunciare i fatti alle Forze dell'Ordine

*Posso beneficiare del Gratuito Patrocinio e quindi rivolgermi ad un Avvocato senza pagarlo?*

Sì, anche le persone offese – vittime di reati possono godere del beneficio del Gratuito Patrocinio a carico dello Stato.

Esistono limiti di reddito del nucleo familiare per accedere al beneficio.

Se si vuole utilizzare tale strumento è necessario rivolgersi ad un avvocato abilitato al patrocinio gratuito a carico dello Stato e chiedere espressamente di essere ammessi a tale beneficio, fornendo i dati necessari per la propria situazione reddituale e familiare.

In caso positivo l'attività del legale sarà pagata dallo Stato.

## NUMERI UTILI

**1522** numero gratuito, sia da rete fissa che mobile, del Dipartimento per le Pari Opportunità, attivo tutti i giorni 24 ore su 24, fornisce informazioni utili ed un orientamento verso i servizi socio-sanitari pubblici e privati presenti a livello locale

**112 e 113** numeri di pronto intervento

**I numeri gratuiti da cellulare possono essere composti anche in assenza di credito.**